

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4

Domande di ammissione - Modalità di presentazione – Termine – Esclusioni

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, all'Istituto indicato nella predetta tabella A ubicato nel Comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

2. Nel caso in cui il Comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano più circoscrizioni di Collegio, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico sede d'esame dovranno, però, essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M..

5. Le domande devono pervenire a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, direttamente al Collegio competente, entro il termine sopra indicato.

6. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.

7. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.

8. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5

Domande di ammissione – Contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica citato):

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;

